

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

LA REGIONE LOMBARDIA

le Società

ACCIAIERIA ARVEDI S.P.A.

GREEN ENERGY FOR STEEL S.R.L.

e

L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO

SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. (INVITALIA)

di seguito anche indicati collettivamente come le *Parti*

PREMESSO CHE

La legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede all'articolo 15, come integrato dall'articolo 21, comma 1, lettera t), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

La materia dei contratti di sviluppo, come riformata dal decreto 14 febbraio 2014, è disciplinata dal decreto 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce le modalità ed i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (attrazione degli investimenti e realizzazione di progetti di sviluppo d'impresa

rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese), in conformità alle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), valide per il periodo 2014 - 2020.

L'articolo 4, comma 6, del predetto decreto prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico e dalle Regioni, dagli enti pubblici, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (nel seguito *Agenzia*), dalle imprese interessate, possono destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono.

In data 27 marzo 2020 la Acciaierie Arvedi S.p.A., in qualità di soggetto proponente, e la Green Energy For Steel S.r.l. (o anche GEFS S.r.l.), quale impresa aderente, hanno presentato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia (di seguito "*Agenzia*") in qualità di soggetto gestore dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, una proposta denominata "*AZIMUT - Arvedi Zero Impact Ultra Thin strips*" relativa ad un programma di sviluppo per la tutela ambientale.

La Acciaierie Arvedi S.p.A. è una grande impresa attiva nel settore siderurgico, mentre il Soggetto Aderente Green Energy For Steel S.r.l., ugualmente grande impresa, opera nel settore della produzione di energia elettrica. Entrambe le società sono parte del Gruppo Arvedi, leader europeo dell'industria siderurgica, con circa 3800 dipendenti e un fatturato consolidato di circa 3 miliardi di euro.

Il Gruppo Arvedi si insedia a Trieste con la firma dell'Accordo di Programma del 21 novembre 2014, sottoscritto, tra gli altri soggetti, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., impegnandosi all'attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area della Ferriera di Servola, salvaguardando l'impatto occupazionale.

In data 26 giugno 2020 è stato sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, l'Agenzia del Demanio, l'Autorità di sistema portuale del mare adriatico Orientale, d'intesa con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Trieste e le società Siderurgica Triestina S.r.l., Acciaierie Arvedi S.p.A. e I.CO.P. S.p.A., un Accordo di programma ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 avente ad oggetto l'attuazione di un progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area Ferriera di Servola del Comune di Trieste.

Il predetto Accordo di programma ex articolo 252-bis, quale atto novativo del precedente Accordo stipulato in data 21 novembre 2014, disciplina la messa in sicurezza operativa o permanente, il rilancio e la riconversione industriale dell'area della Ferriera di Servola in conseguenza della chiusura dell'area a caldo del sito di Trieste, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo industriale e portuale di tale area, in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale e di preservare le matrici ambientali, con particolare riferimento alle matrici suolo, sottosuolo, acque sotterranee, aria e area marina antistante lo stabilimento produttivo.

La richiamata istanza del 27 marzo 2020, che si inserisce nel più ampio percorso istituzionale che ha condotto alla sottoscrizione dell'Accordo di programma del 26 giugno 2020, è afferente al programma di riconversione produttiva che la Acciaierie Arvedi S.p.A. intende porre in essere attraverso interventi di riqualificazione ambientale e tecnica dell'intero processo produttivo dei siti di Trieste e Cremona, conseguenti alla prevista chiusura dell'area a caldo del sito di Trieste.

La predetta istanza attiene alla realizzazione di un programma di sviluppo per la tutela ambientale, come disciplinato dal titolo IV del predetto decreto 9 dicembre 2014, oltre che alla realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo connesso e funzionale all'intervento di tutela ambientale.

Il nuovo assetto produttivo comporterà l'azzeramento del rilevante impatto ambientale connesso principalmente all'esercizio degli altiforni e delle cokerie; in seguito all'implementazione di tale assetto, muterà l'alimentazione dei forni elettrici di produzione presenti a Cremona in quanto saranno effettuati investimenti di processo al fine di massimizzare l'uso di rottame post consumo (fino ad un 100%

dell'alimentazione dei Forni elettrici) per la produzione dei laminati piani in acciaio e in un'ottica di economia circolare.

VISTO

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
- in particolare l'articolo 4, comma 6, del predetto decreto 9 dicembre 2014 che prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero e dalle Regioni, dagli enti pubblici, dall'Agenzia, dalle imprese interessate, possono destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto 9 dicembre 2014, al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono;
- l'articolo 43, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che attribuisce all'Agenzia le funzioni di gestione relative all'intervento di cui al medesimo articolo;
- la circolare 25 maggio 2015, n. 39257 recante chiarimenti in merito alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 luglio 2015, n. 169, recante modifiche e integrazioni in materia di contratti di sviluppo;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 dicembre 2016, n. 297, recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014;

- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- in particolare, il Capo III, Sezione 4, del suddetto regolamento, concernente “*Aiuti a favore della ricerca, sviluppo e innovazione*” e il Capo III, Sezione 7, concernente “*Aiuti per la tutela dell'ambiente*”;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2017, n. 239, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014;
- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all'articolo 5, disposizioni per il contrasto alla delocalizzazione delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno ottenuto dallo Stato aiuti per investimenti produttivi e, all'articolo 6, disposizioni a tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*” che, all'articolo 1, comma 231, prevede che per la concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e che per l'utilizzo delle predette risorse il Ministero dello sviluppo economico può definire, con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “*misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” che, all'articolo 80, prevede che “*per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020*”;

- la direttiva ministeriale 15 aprile 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 aprile 2020, n. 107, con la quale sono state definite le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie stanziare dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), della predetta direttiva, che destina una quota pari ad euro 300.000.000,00 al finanziamento delle istanze di Accordo di programma o di Accordo di sviluppo già presentate all'*Agenzia* e non finanziate per esaurimento delle risorse;
- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" con la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo competitivo delle imprese lombarde;
- la legge regionale 24 settembre 2015, n. 26 "Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0" con la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo e la diffusione della manifattura innovativa anche attraverso il sostegno ai progetti di innovazione e ricerca;
- l'Accordo di programma ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, sottoscritto in data 26 giugno 2020 dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, dall'Agenzia del Demanio, dall'Autorità di sistema portuale del mare adriatico Orientale, d'intesa con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Trieste, e dalle società Siderurgica Triestina S.r.l., Acciaierie Arvedi S.p.A. e I.CO.P. S.p.A.;
- in particolare, l'articolo 6 del predetto Accordo che individua gli interventi necessari al rilancio e alla riconversione dell'attività produttiva dello stabilimento nonché gli obblighi posti a carico delle parti pubbliche e private sottoscrittrici dell'Accordo medesimo, nonché l'articolo 7 che prevede che il Ministero dello sviluppo economico, per il sostegno dei predetti interventi, attiverà le iniziative per condividere con le Regioni interessate la sussistenza delle condizioni per il completamento del procedimento amministrativo ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 9 dicembre 2014 e s.m.i. e per l'individuazione delle

risorse finanziarie, fino ad un importo stimato complessivo pari ad euro 55 milioni, destinate al contratto di sviluppo presentato in data 27 marzo 2020;

- la domanda del 27 marzo 2020, con la quale il soggetto proponente Acciaierie Arvedi S.p.A., unitamente all'impresa aderente Green Energy For Steel S.r.l., ha presentato all'*Agenzia* una proposta di contratto di sviluppo concernente un programma di tutela ambientale - comprendente anche la realizzazione di un programma di ricerca e sviluppo -, da realizzare nei territori della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e della Regione Lombardia;
- l'istanza presentata in pari data all'*Agenzia* finalizzata ad attivare le procedure per la sottoscrizione di un Accordo di programma ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014, per sostenere gli investimenti proposti con la sopra citata domanda;
- la nota del 14 aprile 2020 con la quale l'*Agenzia* ha comunicato alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e alla Regione Lombardia l'attivazione della procedura per la sottoscrizione di apposito Accordo di programma, trasmesso l'istanza ed i relativi allegati;
- la nota del 6 maggio 2020, con la quale l'*Agenzia* ha trasmesso le valutazioni in merito alla coerenza della proposta con i requisiti previsti dalla normativa applicabile ai contratti di sviluppo, al fine di attivare la procedura negoziata di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto 9 dicembre 2014;
- la nota prot. n. 14976 del 15 maggio 2020, con la quale la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ha comunicato di ritenere valida la proposta progettuale, per il suo notevole impatto sul territorio regionale a seguito della riconversione e riqualificazione ambientale e tecnica del processo produttivo, con conseguente innalzamento del livello di tutela ambientale del territorio, manifestando il proprio interesse al cofinanziamento della proposta per un importo pari a euro 200.000,00;
- la nota acquisita al protocollo MISE n. 161295 del 5 giugno 2020, con la quale la Regione Lombardia ha espresso parere favorevole sulla validità della proposta progettuale, dichiarandosi altresì disponibile al cofinanziamento in misura da definire in funzione delle disponibilità di bilancio;
- la nota prot. n. del, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, facendo seguito a quanto emerso nel corso degli incontri negoziali tenutisi con le

Parti, ha autorizzato l'*Agenzia* ad attivare l'iter istruttorio del contratto di sviluppo in oggetto nelle more della definizione delle procedure connesse alla sottoscrizione dell'Accordo di programma, anche al fine di inquadrare puntualmente l'investimento proposto nell'ambito dei diversi regimi di aiuto applicabili quantificando, conseguentemente, i relativi fabbisogni finanziari;

- la nota del 12 ottobre 2020, con la quale l'*Agenzia*, facendo seguito alla precitata nota, ha trasmesso l'aggiornamento delle proprie valutazioni di coerenza e inquadramento dei progetti di investimento in particolare della nuova centrale CAR nella lettera d) dell'art. 28 del Dm 9/12/2014 (ottenere una maggiore efficienza energetica);
- la deliberazione della Giunta regionale n. __ del _____ 2020 con la quale la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ha destinato al cofinanziamento del predetto Accordo di programma la somma complessiva di euro 200.000,00 (*duecentomila/00*);
- la deliberazione della Giunta regionale n. __ del _____ 2020 con la quale la Regione Lombardia ha destinato al cofinanziamento del predetto Accordo di programma la somma di euro 500.000,00 (*cinquecentomila/00*);
- il decreto del _____ con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la sottoscrizione dell'Accordo di programma;

CONSIDERATO CHE

- il programma di sviluppo proposto, denominato *AZIMUT (Arvedi Zero Impact Ultra Thin strips)*, ha ad oggetto la riconversione dell'assetto produttivo delle acciaierie Arvedi a seguito della prospettata chiusura dell'area a caldo del sito di Trieste. In tal senso, il programma prevede, da un lato, la riqualificazione e l'ampliamento del sito di Trieste con la realizzazione di una nuova linea di zincatura e una nuova linea di verniciatura, e, dall'altro, interventi sugli impianti del sito di Cremona necessari per adeguare il processo produttivo e gli impianti alla produzione di acciaio senza l'utilizzo di ghisa come semilavorato, non più prodotta dall'area a caldo di Trieste;
- la realizzazione del predetto programma comporterà l'azzeramento del rilevante impatto ambientale connesso principalmente all'esercizio degli altiforni e delle

cokerie; in seguito all'implementazione di tale assetto, muterà inoltre l'alimentazione dei forni elettrici di produzione presenti nel sito di Cremona attraverso investimenti di processo finalizzati a massimizzare l'uso di rottame post consumo per la produzione dei laminati piani in acciaio, in un'ottica di economia circolare;

- gli investimenti previsti dalla Acciaieria Arvedi S.p.A. riguarderanno, in particolare:
 - ✓ la riconversione del sito di Trieste: è prevista la realizzazione di una nuova linea di zincatura a caldo in serie con una nuova linea di verniciatura che permetteranno la produzione di *coils* pre-verniciati di basso spessore (fino a 0,15 mm);
 - ✓ la realizzazione di una nuova unità di riciclo rottami nel sito di Cremona: sono previsti interventi sugli impianti produttivi necessari per adeguare la produzione all'assenza della fornitura di ghisa proveniente dall'attuale area a caldo di Trieste, prevedendo quindi la riduzione della quota di impiego di materiale vergine e l'aumento della quota di materiale da riciclo e riuso fino al valore limite del 100%;
- gli investimenti previsti dalla Green Energy For Steel S.r.l. attengono alla realizzazione, nel sito di Trieste, di una nuova centrale CAR ad alto rendimento per la produzione elettrica che sostituirà l'esistente;
- i predetti investimenti sono stati inquadrati dalle imprese proponenti nell'ambito degli aiuti per la tutela ambientale di cui all'articolo 28 del decreto 9 dicembre 2014, in quanto:
 - ✓ il progetto di riconversione del sito di Trieste permetterà l'eliminazione delle deposizioni delle polveri grossolane non tecnicamente convogliabili e più in generale una riduzione delle Polveri PM10 dell'80%. Con la sospensione dell'attività di cokeria verranno inoltre praticamente eliminate le emissioni di IPA tra le quali il Benzene. Tale investimento è stato quindi inquadrato nell'ambito della fattispecie di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto 9 dicembre 2014 (*"Innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa oltre il livello richiesto dalle relative norme dell'Unione europea"*);

- ✓ la realizzazione della nuova unità di riciclo rottami permetterà la produzione dei laminati a partire dal 100% di rottame da riciclo derivante esclusivamente da rifiuti prodotti da altre imprese. Tale investimento è stato quindi inquadrato nell'ambito della fattispecie di cui all'articolo 28, comma 1, lettera f), del decreto 9 dicembre 2014 (*“Riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti”*);
- la realizzazione della nuova centrale CAR ad alto rendimento è stata inquadrata nell'ambito della fattispecie di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e), del decreto 9 dicembre 2014 (*“Realizzare un impianto di cogenerazione ad alto rendimento”*); gli investimenti per la tutela ambientale richiesti alle agevolazioni sono stati pertanto quantificati mediante il raffronto con uno scenario controfattuale che ipotizza investimenti meno rispettosi dell'ambiente che sarebbero stati realizzati in assenza dell'aiuto;
- sulla base dei progetti presentati, gli investimenti per la tutela ambientale richiesti alle agevolazioni sono pari a euro 113.905.000,00 e i contributi pari a euro 44.359.000,00, come riportato nella tabella che segue;

Impresa	Investimento complessivo	Investimento ammissibile	Controfattuale	Investimento agevolabile	Contributi richiesti	Ambiti ambientali
Acciaierie Arvedi (Trieste)	86.200.000,00	58.997.000,00	19.456.000,00	39.541.000,00	14.999.000,00	Lettera a)
Acciaierie Arvedi (Cremona)	53.007.000,00	53.007.000,00	11.964.000,00	41.043.000,00	14.365.000,00	Lettera f)
GEFS S.r.l. (Trieste)	56.330.000,00	56.330.000,00	23.009.000,00	33.321.000,00	14.994.000,00	Lettera e)
	195.537.000,00	168.334.000,00	54.429.000,00	113.905.000,00	44.359.000,00	

- l'*Agenzia*, sulla base dei primi approfondimenti tecnici, ha confermato, in via preliminare, l'inquadramento proposto dalle imprese, fermo restando che la puntuale definizione degli investimenti agevolabili potrà essere definita solo in conseguenza delle verifiche istruttorie previste dall'articolo 9 del predetto decreto del 9 dicembre 2014, che saranno svolte anche avvalendosi del supporto tecnico dell'ENEA;
- nell'ambito della predetta relazione l'*Agenzia* ha evidenziato che la classificazione dell'investimento proposto dalla GEFS S.r.l. nell'ambito degli interventi di cui alla lettera e) potrebbe, tuttavia, contrastare con le specifiche disposizioni della normativa unionale e nazionale applicabile, che prevede che gli interventi devono riguardare *“esclusivamente capacità installate o ammodernate di recente”*;

l’*Agenzia* ha, in ogni caso, rappresentato che l’investimento risulterebbe comunque agevolabile nell’ambito della fattispecie di cui all’articolo 28, comma 1, lettera d), del decreto del 9 dicembre 2014 (“*Ottenere una maggiore efficienza energetica*”), sebbene a fronte del riconoscimento di minori agevolazioni;

- il programma di sviluppo prevede, oltre ai predetti programmi di investimento per la tutela ambientale, lo svolgimento da parte della Acciaieria Arvedi S.p.A. di un programma di ricerca e sviluppo volto alla produzione di laminati piani interamente realizzati da rottame post consumo e materiali sottoprodotti derivanti dal riutilizzo/riciclo di prodotti presenti nello stesso o in altri processi produttivi, perseguendo un modello produttivo di economia circolare che garantisca i medesimi standard qualitativi del processo produttivo tradizionale, abbattendo inoltre le emissioni di CO2 derivanti dalla fusione di materiali vergini.
- per il predetto programma, sulla base delle preliminari verifiche condotte dall’*Agenzia*, risultano agevolabili spese per euro 32.200.000,00, come riportato nella tabella che segue, ferme restando le successive attività istruttorie da svolgere ai sensi dell’articolo 9, comma 6-bis del decreto 9 dicembre 2014, con il previsto supporto di un esperto scientifico:

Impresa	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Acciaieria Arvedi S.p.A.	10.600.000,00	21.600.000,00	32.200.000,00

- la Direzione Generale per gli inventivi alle imprese e la Direzione Generale Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico, la Regione Lombardia e la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nell’ambito dei tavoli negoziali intervenuti, hanno approfondito i temi proposti e le possibili ricadute occupazionali sui territori interessati, anche con riferimento all’inquadramento del programma di sviluppo in questione nell’ambito dell’Accordo di programma ex articolo 252-bis del 252-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 poi sottoscritto in data 26 giugno 2020;
- gli investimenti proposti risultano coerenti con quanto previsto dal predetto Accordo di programma del 26 giugno 2020, sia dal punto di vista delle finalità ambientali, sia da quello dell’impatto occupazionale sui territori di riferimento. In merito a tale ultimo aspetto è stato confermato che con la realizzazione del

programma di investimenti viene garantita la salvaguardia dell'occupazione esistente sui due siti produttivi e la minimizzazione degli esuberi legati alla chiusura dell'area "a caldo" del sito di Trieste. Nel complesso, è quindi previsto il mantenimento, a regime, di un'occupazione pari a 1.947 unità sui due siti, con un decremento complessivo di 113 unità lavorative, come dettagliato nella tabella che segue:

Impresa	Occupati al 31/12/2019	Occupati al 31/12/2023	Differenza
Acciaieria Arvedi (Sito di Trieste)	511	358	-153
Acciaieria Arvedi (Sito di Cremona)	1.549	1.569	20
GEFS S.r.l.	0	20	20
Totale	2060	1947	-113

- nel corso dei predetti tavoli negoziali è stata, altresì, manifestata la necessità di giungere, con riferimento all'investimento promosso dalla GEFS S.r.l., ad una puntuale definizione dei possibili oneri a carico della finanzia pubblica preordinatamente alla sottoscrizione dell'Accordo, dando in tal senso mandato all'*Agenzia* di procedere con gli approfondimenti istruttori del caso, anche in un'ottica di accelerazione dei procedimenti funzionale alla piena attuazione del piano di investimenti;
- l'*Agenzia*, nel dare seguito alle richieste formulate, ha quindi approfondito le caratteristiche del programma di investimento promosso dalla GEFS S.r.l., ritenendo, in conclusione, non conforme l'inquadramento prospettato dall'impresa nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 28, comma 1, lettera e), del decreto 9 dicembre 2014 ("*Realizzare un impianto di cogenerazione ad alto rendimento*") con la conseguente riconduzione dell'investimento medesimo nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), del decreto 9 dicembre 2014 ("*Ottenere una maggiore efficienza energetica*");
- sulla base dei dati progettuali inoltrati e delle predette preliminari verifiche dell'*Agenzia*, si stima che l'attuazione dell'intervento comporterà, in conclusione, le seguenti spese ammissibili ed agevolazioni richieste e concedibili, interamente nella forma di contributo a fondo perduto:

Impresa	Tipologia	Investimento complessivo	Investimento ammissibile	Controfattuale	Investimento agevolabile	A agevolazioni concedibili
---------	-----------	--------------------------	--------------------------	----------------	--------------------------	----------------------------

Acciaierie Arvedi (Trieste)	Ambientale Lettera a)	86.200.000,00	58.997.000,00	19.456.000,00	39.541.000,00	14.999.999,00
Acciaierie Arvedi (Cremona)	Ambientale Lettera f)	53.007.000,00	53.007.000,00	11.964.000,00	41.043.000,00	14.365.000,00
GEFS S.r.l. (Trieste)	Ambientale Lettera d)	56.330.000,00	56.330.000,00	23.009.000,00	33.321.000,00	9.996.000,00
Totale progetti d'investimento		195.537.000,00	168.334.000,00	54.429.000,00	113.905.000,00	39.360.000,00
Acciaierie Arvedi	Ricerca	10.600.000,00	10.600.000,00	-	10.600.000,00	5.300.000,00
	Sviluppo	21.600.000,00	21.600.000,00	-	21.600.000,00	5.400.000,00
Totale ricerca e sviluppo		32.200.000,00	32.200.000,00	-	32.200.000,00	10.700.000,00
Totale generale		227.737.000,00	200.534.000,00	54.429.000,00	146.105.000,00	50.060.000,00

- l'*Agenzia*, sulla base delle verifiche preliminari, giudica altresì il documento progettuale coerente con i requisiti richiesti per l'applicazione della normativa relativa ai contratti di sviluppo, sussistendo altresì i requisiti di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori di riferimento, richiesti dall'articolo 4, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014 per la sottoscrizione di un accordo di programma, trattandosi di un contratto di sviluppo per la tutela ambientale;
- anche alla luce di quanto sopra esposto, il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Regione Lombardia giudicano il programma di sviluppo proposto di rilevante e significativo impatto per il rafforzamento del tessuto produttivo e dello sviluppo economico dei territori di riferimento e intendono, pertanto, promuoverlo;
- il fabbisogno di risorse pubbliche risulta, per quanto esposto, pari a euro 50.060.000,00 (*cinquantamilionisessantamila/00*);
- a tale somma è necessario aggiungere i costi di gestione dell'intervento, nella misura massima di euro 1.021.632,65 (*unmilioneventunomilaseicentotrentadue/65*);
- la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in relazione al predetto contratto di sviluppo, intende far fronte all'apporto di sua competenza, pari a complessivi euro 200.000,00 (*duecentomila/00*), di cui euro 4.000,00 (*quattromila/00*) per costi di gestione, tramite l'utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. ____ del _____ ;

- la Regione Lombardia, in relazione al predetto contratto di sviluppo, mette a disposizione nell'immediato l'importo di euro 500.000,00 (*cinquecentomila/00*), di cui euro 10.000,00 (*diecimila/00*) per oneri di gestione, tramite l'utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. ____ del _____.
- il Ministero dello sviluppo economico, intende far fronte all'apporto di sua competenza pari a complessivi euro 50.381.632,65 (*cinquantamilionitrecentottantunomilaseicentotrentadue/65*), di cui euro 1.007.632,65 (*unmilionesettemilaseicentotrentadue/65*) per costi di gestione, utilizzando le risorse, libere da impegni, destinate agli accordi di programma e agli accordi di sviluppo dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva del Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2020 precedentemente citata;
- il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Regione Lombardia, ritenendo la proposta di contratto di sviluppo di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori di riferimento manifestano la volontà di sottoscrivere un Accordo di programma (*l'Accordo*), ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;
- il soggetto proponente Acciaieria Arvedi S.p.A. e l'impresa aderente GEFS S.r.l., in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, dichiarano di non aver affidato, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma, incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidare, anche a seguito della sottoscrizione del presente *Accordo*, incarichi, di natura autonoma o subordinata, ad ex dipendenti del Ministero dello sviluppo economico o delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Lombardia, che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero o della stessa Regione, che non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Tutto ciò premesso, le *Parti*:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente *Accordo*.

Articolo 2

(Finalità)

1. Con il presente *Accordo* il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Regione Lombardia si propongono di sostenere il programma di sviluppo per la tutela ambientale denominato “*AZIMUT - Arvedi Zero Impact Ultra Thin strips*”, promosso dalla Acciaieria Arvedi S.p.A., in qualità di soggetto proponente, unitamente all’impresa aderente GEFS S.r.l., da realizzare nei territori delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Lombardia nel periodo 2020-2023 come dettagliato nella proposta di contratto di sviluppo.
2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Regione Lombardia si impegnano a mettere a disposizione le risorse finanziarie come descritte al successivo articolo 4, per l’attuazione del contratto di sviluppo di cui alla domanda presentata in data 27 marzo 2020 ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e ss. mm. ii.. Tale impegno è da ritenersi subordinato all’esito positivo dell’istruttoria di cui all’articolo 9 del suddetto decreto.
3. Per quanto esposto nelle premesse, resta ferma la possibilità per la Regione Lombardia di apportare ulteriori risorse per il cofinanziamento dell’iniziativa, rispetto a quanto indicato al successivo articolo 4, in funzione di nuove disponibilità che si dovessero rendere disponibili a seguito dell’approvazione del bilancio 2022 - 2023.

Articolo 3

(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili)

1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente *Accordo* è disposta nei limiti stabiliti dalla disciplina attuativa dei contratti di sviluppo e nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 ed è subordinata alla valutazione di merito, da parte dell’*Agenzia*, della proposta di

contratto di sviluppo indicata all'articolo 2, punto 1, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Nell'ambito della valutazione di merito di cui al punto 1, l'Agenzia condurrà tra l'altro i necessari approfondimenti in ordine ai programmi per la tutela ambientale di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto del 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni, anche con riferimento alla congruità ed ammissibilità delle singole voci di spesa, nonché alla componente agevolabile relativa ai costi supplementari connessi ai predetti interventi di tutela ambientale anche tenuto conto del parere tecnico che sarà espresso da ENEA. Analogamente, il progetto di ricerca e sviluppo sarà oggetto di specifica verifica da parte di un esperto tecnico scientifico nominato ai sensi della normativa vigente, che valuterà congruità e tipologia delle spese esposte ai fini della quantificazione puntuale delle agevolazioni concedibili.
3. Resta, pertanto, fermo che per effetto del presente *Accordo* l'impresa non matura alcun diritto alle agevolazioni.

Articolo 4

(Quadro finanziario dell'Accordo)

1. Al fine di consentire il finanziamento del contratto di sviluppo di cui all'articolo 2, i cui costi ammissibili saranno definiti secondo quanto indicato all'articolo 3, il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Regione Lombardia mettono a disposizione risorse finanziarie nel limite massimo di euro 51.081.632,65 (*cinquantunomilioniottantunomilaseicentotrentadue/65*), con la seguente ripartizione:

Impresa	Tipologia	Investimento complessivo	Investimento ammissibile	Investimento agevolabile	Agevolazioni concedibili	Copertura
Acciaierie Arvedi (Trieste)	Ambientale Lettera a)	86.200.000,00	58.997.000,00	39.541.000,00	14.999.999,00	Ministero 50.381.632,65 Friuli-Venezia Giulia 200.000,00 Lombardia
Acciaierie Arvedi (Cremona)	Ambientale Lettera f)	53.007.000,00	53.007.000,00	41.043.000,00	14.365.000,00	
GEFS S.r.l. (Trieste)	Ambientale Lettera d)	56.330.000,00	56.330.000,00	33.321.000,00	9.996.000,00	
Acciaierie Arvedi	Ricerca	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	5.300.000,00	

	Sviluppo	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	5.400.000,00	500.000,00	
Totale		227.737.000,00	200.534.000,00	146.105.000,00	50.060.000,00		
					Oneri di gestione	1.021.632,65	
					Totale oneri (agevolazioni + oneri di gestione)	51.081.632,65	51.081.632,65

2. Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia sono pari a euro 200.000,00 (*duecentomila/00*), di cui euro 196.000,00 (*centonovantaseimila/00*) da erogare nella forma di contributi a fondo perduto ed euro 4.000,00 (*quattromila/00*) per costi di gestione, tramite l'utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. ____ del _____.
3. Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Lombardia sono pari a euro 500.000,00 (*cinquecentomila/00*), di cui euro 490.000,00 (*quattrocentonovantamila/00*) da erogare nella forma di contributi a fondo perduto ed euro 10.000,00 (*diecimila/00*) per costi di gestione, tramite l'utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. ____ del _____.
4. Il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione risorse finanziarie nel limite indicato nella precedente tabella, complessivamente pari a euro 50.381.632,65 (*cinquantamilionitrecentottantunomilaseicentotrentadue/65*), di cui euro 49.374.000,00 (*quarantanovemilionitrecentosettantaquattromila/00*) da erogare nella forma di contributi a fondo perduto ed euro 1.007.632,65 (*unmilionesettemilaseicentotrentadue/65*) per costi di gestione, a valere sulle risorse, libere da impegni, destinate agli accordi di programma e agli accordi di sviluppo dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva del Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2020.
5. Sia le risorse nazionali che quelle regionali sono rese disponibili nella contabilità speciale 1726 e saranno trasferite periodicamente all'*Agenzia* sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati.
6. Resta ferma la possibilità per la Regione Lombardia di incrementare la propria quota di cofinanziamento e fermo restando l'importo degli oneri totali connessi al

sostegno dell'iniziativa come determinati dal presente Accordo, in funzione di nuove disponibilità finanziarie che dovessero sopravvenire.

Articolo 5

(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni)

1. Il soggetto proponente Acciaieria Arvedi S.p.A. e l'impresa aderente GEFS S.r.l. si impegnano al rispetto di tutti gli obblighi ed impegni di cui al contratto di sviluppo proposto in data 27 marzo 2020, ai sensi di quanto previsto del decreto 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile, le società decadono dal beneficio ricevuto qualora, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, si verifichi la cessazione dell'attività economica dell'impresa beneficiaria nell'unità produttiva interessata dalla realizzazione del progetto, o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del territorio di competenza dell'Amministrazione sottoscrittrice.
3. Le *Parti* pubbliche del presente *Accordo* si riservano di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni, nei casi in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, le società riducano i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere significativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto agevolato nell'ambito dell'*Accordo*. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 12 luglio 2018, n.87, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le società decadono dal beneficio qualora, fuori dei casi riconducibili al giustificato motivo oggettivo, riducano in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti all'attività agevolata ai sensi del presente *Accordo* nei 5 anni successivi alla data di completamento dell'investimento; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

Articolo 6

(Impegni dei soggetti sottoscrittori)

1. Le *Parti* del presente *Accordo*, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
 - rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente *Accordo*;
 - utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
 - procedere periodicamente alla verifica dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'*Accordo* e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato tecnico di cui all'articolo 7.

2. Al fine di trasferire al Ministero dello sviluppo economico la provvista massima di euro 200.000,00 (*duecentomila/00*), la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia si impegna, in via diretta o per il tramite di altro soggetto delegato, a versare l'importo di competenza, a seguito di specifica comunicazione da parte del Ministero, con le seguenti modalità:
 - ____% entro novanta giorni dalla comunicazione da parte del Ministero dello sviluppo economico dell'avvenuta registrazione del presente *Accordo* presso la Corte dei Conti;
 - ____% entro il

3. Al fine di trasferire al Ministero dello sviluppo economico la provvista massima di euro 500.000,00 (*cinquecentomila/00*), la Regione Lombardia si impegna, in via diretta o per il tramite di altro soggetto delegato, a versare l'importo di competenza, euro entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;

4. Il Ministero dello sviluppo economico si impegna a trasferire periodicamente le somme all'*Agenzia*, sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati.

Articolo 7

(Comitato tecnico)

1. Le attività connesse all'attuazione, al coordinamento e al monitoraggio degli interventi di cui al presente *Accordo* sono demandate ad un Comitato tecnico che sarà costituito con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, le cui modalità di funzionamento saranno definite dalle *Parti*.

Articolo 8

(Durata dell'Accordo)

1. Il presente *Accordo* ha durata fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino alla eventuale precedente data di completamento della erogazione delle agevolazioni previste dal contratto di sviluppo.
2. Le *Parti*, per concorde volontà, si riservano la facoltà di prorogare l'efficacia dell'*Accordo*.
3. Il presente *Accordo* cesserà di avere efficacia tra le *Parti* in ogni caso in cui cessi di avere efficacia, ovvero sia dichiarato risolto il contratto di sviluppo sottoscritto.

Articolo 9

(Disposizioni generali e finali)

1. Il presente *Accordo* è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. L'efficacia dell'*Accordo* resta subordinata alla registrazione dello stesso presso la Corte dei conti.
3. Previa approvazione del Comitato tecnico di cui all'articolo 7, possono aderire all'*Accordo* ulteriori soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente *Accordo*.
4. Le *Parti* si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Il presente *Accordo* sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione.

Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.

Ministero dello sviluppo economico

Il Direttore Generale per gli incentivi alle imprese

Giuseppe Bronzino

Ministero dello sviluppo economico

Il Direttore Generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese

Mario Fiorentino

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Il

Dott.

Regione Lombardia

Il Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economica

Dott. Paolo Mora

**Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. (INVITALIA)**

L'Amministratore delegato

Domenico Arcuri

Acciaieria Arvedi S.p.A.

Il Legale Rappresentante

.....

Green Energy For Steel S.r.l.

Il Legale Rappresentante

.....

